



San Marino, 21 settembre 2017/1712 d.f.R  
**Prot. n. 102526/2017**

**Alle Associazioni di categoria**  
**Agli Ordini Professionali**

**Lettera circolare 2017**

Oggetto: **Decreto Delegato 8 marzo 2013 n. 22 - disposizioni applicative dell'art. 54, comma 1, punto b) della legge 22 dicembre 2010 n. 194, Legge 23 dicembre 2014 n.219 art.33, comma 1, Legge 7 agosto 2017 N.94 art.12 - Imposta sui beni di lusso.**

Si comunica che ai sensi dell'art. 12 della Legge del 7 agosto 2017 n. 94, per l'esercizio finanziario 2017 e per gli esercizi futuri sino a diversa disposizione, l'entità dell'imposta sui beni di lusso prevista dal Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22 così come modificato dall'articolo 33 della Legge n. 219/2014 è aumentata di un ulteriore 10%.

L'imposta dovuta deve essere pagata da parte del soggetto obbligato, previa auto-liquidazione, entro il 31 dicembre di ogni anno utilizzando gli appositi cedolini riportanti la causale: 001-901 imposta sui beni di lusso.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui trattasi devono presentare all'Ufficio Tributario copia del libretto del bene, o in alternativa un prospetto debitamente sottoscritto, riportante gli estremi dei beni posseduti/utilizzati sulla base dei quali è stato effettuato il conteggio, oltre al cedolino che dimostri l'avvenuto pagamento.

Il suddetto prospetto dovrà riportare la tipologia del bene, l'anno di costruzione, la categoria di tassazione nella quale rientra, i riferimenti di registrazione, il titolo di detenzione (proprietà, contratto di locazione finanziaria), l'indicazione del registro presso cui il bene è iscritto.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni normative al riguardo.

L'imposta è dovuta dai soggetti residenti a San Marino che sono proprietari o conduttori in forza di un contratto di locazione finanziaria, di imbarcazioni o aeromobili iscritti presso il registro nazionale gestito dall'Autorità per l'Aviazione oppure nei registri esteri, e deve essere calcolata come segue:

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm





### **UNITA' DA DIPORTO**

- unità da diporto fino a 10 metri: **ESENTE**
- unità da diporto fino a 14 metri: **€ 660,00**
- unità da diporto fino a 18 metri: **€ 1.320,00**
- unità da diporto fino a 24 metri: **€ 3.960,00**
- unità da diporto fino a 35 metri: **€ 6.600,00**
- unità da diporto oltre 35 metri: **€13.200,00**

gli importi di cui sopra vanno abbattuti del 50% nel caso di imbarcazioni a vela.

### **AEROMOBILI**

Aeromobili fino a 1.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW) : **€ 660,00**

Aeromobili oltre i 1.000 kg e fino a 5.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW): **€ 3.960,00**

aeromobili oltre i 5.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW) : **€ 13.200,00.**

Per i beni sopra elencati che, alla data di entrata in vigore della Legge 94/2017 (12 agosto 2017), presentano un'età compresa tra i 5 e i 15 anni l'imposta è abbattuta del 20%, per i beni di età superiore a 15 anni l'imposta è abbattuta del 40%.

Per gli esercizi successivi al 2017 la data di cui sopra di riferimento per gli abbattimenti, va contestualizzata all'anno di riferimento dell'imposta, salvo intervenga diversa disposizione normativa.

Per i predetti abbattimenti deve farsi riferimento alla data di costruzione del bene, così come risulta dai dati tecnici.

Gli abbattimenti di cui sopra non vanno cumulati ma calcolati in successione.

Diversamente da quanto previsto dai provvedimenti normativi precedenti, non vi sono esenzioni legate alla strumentalità del bene, pertanto l'imposta è sempre dovuta anche nel caso in cui l'operatore economico utilizzi il bene nell'ambito dell'attività di impresa.

L'imposta sui Beni di Lusso istituita dall'articolo 54 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e disciplinata dal Decreto Delegato 8 marzo 2013 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, non si applica nei seguenti casi:

- 1) Nei confronti delle società sammarinesi di trasporto aereo commerciale, proprietarie o utilizzatrici del velivolo in forza di contratti di locazione finanziaria, che hanno ottenuto dall'Autorità il certificato operatore aereo (COA) ai sensi dell'articolo 61 o che sono state certificate dalla stessa Autorità come strutture per l'addestramento al volo ai sensi dell'articolo 53. (Articolo 29 del Decreto Delegato del 04 agosto 2015 n. 133).
- 2) Per gli aeromobili intestati all'Aeroclub San Marino esclusivamente utilizzati per l'attività didattica. (Articolo 33 Legge del 23 dicembre 2014 n. 219).

L'imposta è dovuta in misura proporzionale a seconda del periodo di detenzione del bene, pertanto, qualora il bene sia stato acquistato o ceduto in corso dell'anno l'imposta va

### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm





riproporzionata in base ai mesi di proprietà/utilizzo. La proporzione va fatta considerando i mesi, non i giorni effettivi.

**SANZIONI:** (art.2 Decreto Delegato n. 22/2013)

Le sanzioni previste in caso di ritardato, mancato o insufficiente pagamento, sono così graduate (Art. 2 del Decreto Delegato 8 marzo 2013 n. 22):

- per i versamenti effettuati con **ritardo inferiore o pari a 30 giorni**: sanzione pari al **10% dell'imposta** oltre agli interessi calcolati al tasso legale relativo al periodo d'imposta dell'esercizio di riferimento, maggiorato di due punti;
- per i versamenti effettuati con **ritardo superiore a 30 giorni**: sanzione pari al **30% dell'imposta** oltre agli interessi calcolati al tasso legale relativo al periodo d'imposta dell'esercizio di riferimento, maggiorato di due punti;
- per **mancato o insufficiente pagamento**: sanzione **da 1 a 3 volte l'imposta**. In questo caso l'imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla Legge n. 70/2004.

Per il pagamento degli interessi e delle sanzioni le causali di versamento sono le seguenti:

**001-902 Interessi su ritardato versamento imposta sui beni di lusso.**

**001-903 Sanzioni su imposta sui beni di lusso.**

L'ufficio Tributario rimane comunque a disposizione per ogni necessità al numero 0549/883861- mail [battistino.merlini@pa.sm](mailto:battistino.merlini@pa.sm).

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
(Dott.ssa Ida Valli)